

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Benedetto ABISSO e Aristide TAMAJO, e della società ASD PARMONVAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BENEDETTO ABISSO, all'epoca dei fatti e ad oggi allenatore dilettante di 3<sup>a</sup> categoria, iscritto ed inquadrato nell'albo del Settore Tecnico e tesserato della società ASD Parmoval sin dalla s.s.2017-2018 in qualità di Vice Presidente, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico "sospensione volontaria" a mente del quale "I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività", ed in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in virtù del quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Ciò, in quanto, dalla s.s. 2017-2018 alla corrente s.s., lo stesso, omettendo di presentare domanda di sospensione dall'Albo al S.T., risulta censito quale Vice Presidente della società ASD Parmonval;

ARISTIDE TAMAJO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Parmoval, in virtù del rapporto di immedesimazione organico tra lo stesso e la società, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Reg. del Settore Tecnico "sospensione volontaria" a mente del quale "I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività". Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Abisso Benedetto, allenatore dilettante di 3<sup>a</sup> categoria, iscritto all'albo del Settore Tecnico, con cod. n. 5011, di essere censito, sin dalla s.s. 17/18 in qualità di Vice Presidente della società ASD Parmonval, in difetto di sospensione volontaria;

ASD PARMONVAL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società quale appartenevano i suindicati soggetti al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Benedetto ABISSO e dal Sig. Aristide TAMAJO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PARMONVAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Benedetto ABISSO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aristide TAMAJO, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD PARMONVAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina